



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 ottobre 2013
(OR. en)**

15432/13

AGRILEG 144

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	25 ottobre 2013
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D029075/02
Oggetto:	REGOLAMENTO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetomorf, indoxacarb e piraclostrobin in o su determinati prodotti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D029075/02.

All.: D029075/02



Bruxelles, **XXX**
SANCO/11864/2013
(POOL/E3/2013/11864/11864-EN.doc)
D029075/02
[...] (2013) **XXX** draft

REGOLAMENTO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetomorf, indoxacarb e piraclostrobin in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE

del XXX

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetomorf, indoxacarb e piraclostrobin in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio¹, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) di dimetomorf, indoxacarb e piraclostrobin sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva dimetomorf sui semi di spezie (ad eccezione della noce moscata) e sui semi di carvi, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Per quanto riguarda l'indoxacarb, una domanda simile è stata presentata per l'impiego su crescione, barbarea, senape nera, altre lattughe e insalate, portulaca, bietole da foglia, altri spinaci e simili (foglie). Per quanto riguarda il piraclostrobin, è stata presentata una domanda simile per i topinambur.
- (4) Conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata "l'Autorità", ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, ed ha espresso pareri motivati sugli

¹ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

LMR proposti². L'Autorità ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico.

- (6) Per tutte le domande, l'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche richieste per gli LMR erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione in vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR).
- (7) In base ai pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche agli LMR risultano conformi alle prescrizioni pertinenti dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) Per quanto riguarda le sostanze dimetomorf, indoxacarb e piraclostrobin, gli LMR sono stati fissati per molti prodotti con il regolamento (UE) n. 668/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013³. Poiché tale regolamento si applica a decorrere dal 2 febbraio 2014 è opportuno che gli LMR stabiliti nel presente regolamento siano applicati a decorrere dalla stessa data.
- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

² Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: <http://www.efsa.europa.eu>:
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dimethomorph in seeds of spices and caraway (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di dimetomorf nei semi di spezie e di carvi). EFSA Journal 2013;11(2):3126 [27 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3126.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for indoxacarb in various salad plants and in spinach-like plants (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di indoxacarb in varie insalate e nelle piante simili agli spinaci). EFSA Journal 2013;11(5):3247 [31 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3247.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pyraclostrobin in cucumbers and Jerusalem artichokes (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti di piraclostrobin nei cetrioli e nei topinambur). EFSA Journal 2013;11(2):3109 [27 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3109.

³ Regolamento (UE) n. 668/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4-DB, dimetomorf, indoxacarb e piraclostrobin in o su determinati prodotti (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 39).

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 2 febbraio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, le colonne relative alle sostanze dimetomorf, indoxacarb e piraclostrobin sono sostituite dalle seguenti:

[Per la Gazzetta ufficiale: inserire la tabella esistente dell'allegato II].